

**CLASSE L 22 - CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE**

**REGOLAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO**
(approvato dal Consiglio di Corso di studi in data 09/11/2022)

Art. 1 - Finalità delle attività di tirocinio curriculare

1. Il presente Regolamento, previsto dal DM 509/99 e 270/04 e successive integrazioni e modificazioni, disciplina le procedure amministrative e lo svolgimento delle attività di tirocinio degli studenti iscritti al Corso di laurea in "Scienze delle attività motorie e sportive" - (Classe L 22) - della Facoltà di Scienze dell'Uomo e della Società, stabilendone gli orientamenti, i criteri e le coordinate operative come disciplinate dal D.M. n 142/98, dall'art. 18 della legge 146/97 e dall'ordinamento didattico del Corso di Studi.
2. Il tirocinio, consistente nello svolgimento di attività pratiche sul "campo" da parte dello studente, con la frequenza di strutture esterne e/o interne all'Ateneo, è finalizzato a creare un collegamento tra la didattica universitaria e la realtà del mondo lavorativo, permettendo di fare, attraverso la verifica operativa delle conoscenze acquisite, un'esperienza utile a fini delle scelte professionali future.
3. Il tirocinio può essere svolto presso strutture idonee interne all'Ateneo, o proprie di altri Atenei o direttamente extra-universitarie, in Italia o all'estero. Quando le strutture interessate sono di altri Atenei, l'esperienza di tirocinio deve configurarsi, comunque, all'interno di progetti di collaborazione interuniversitaria riconosciuti dall'Università degli Studi Kore di Enna.
4. L'allievo è tenuto a frequentare il tirocinio secondo quanto previsto dal piano di studi e dal Progetto Formativo e di Orientamento (PFO) ed è tenuto alla riservatezza circa i dati, le informazioni, le situazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito degli uffici dove svolge il tirocinio.

Art. 2 - Modalità di accesso e di svolgimento delle attività di tirocinio curriculare

1. Possono accedere al tirocinio curriculare tutti gli studenti iscritti al Corso di laurea triennale in "Scienze delle attività motorie e sportive". Il relativo percorso esperienziale è svolto dallo studente in conformità all'annualità prevista dal proprio piano degli studi.
2. Lo studente può richiedere il primo avvio del tirocinio curriculare dopo il conseguimento di almeno 90 CFU. Esso potrà essere organizzato tenendo conto della disponibilità delle strutture convenzionate e della gestione delle domande da parte del Centro UKE PASS.
3. I crediti assegnati al tirocinio curriculare interno saranno altresì conseguibili con la frequenza di iniziative scientifiche programmate e svolte secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
4. Le attività previste possono essere svolte presso un'unica o più struttura, in relazione alla diversa consistenza oraria dei singoli progetti di tirocinio e in accordo con i tutor assegnati.
5. La procedura di avvio e chiusura del tirocinio curriculare è di competenza del Centro UKE PASS, pertanto gli studenti dovranno attenersi all'iter pubblicato sul sito dell'UKE PASS, alla voce Tirocinio. Tuttavia, è di competenza della Commissione Tirocinio l'approvazione del progetto formativo presentato dallo studente. E', invece, compito del Presidente del Corso di laurea la procedura di avvio e chiusura di quello interno, ove previsto dal piano di studi in vigore all'atto dell'immatricolazione dello studente.
6. 1 Cfu di tirocinio curriculare è pari a 25 ore di attività formativa, da svolgersi nelle forme di osservazione, di pratica, di acquisizione e rielaborazione di dati esperienziali, di studio della documentazione attinente alla casistica trattata e di approfondimenti tematici, secondo modalità concordate con i tutor di riferimento.
7. Per gli studenti immatricolati nell'A.A. 2019/2020 o precedente, le attività di tirocinio comprendono un totale di n. 6 CFU ripartiti come segue:
 - 7.1. n. 4 CFU, pari a 100 ore, di attività di tirocinio ed orientamento esterne, coerenti con le finalità del Corso di Studi, da svolgere presso strutture universitarie e non di cui al successivo articolo 3, nel quadro di specifici accordi interuniversitari o idonee convenzioni con l'Università Kore.
 - 7.2. n. 2 CFU, pari a 50 ore, di attività di tirocinio ed orientamento interne all'Ateneo, da svolgere secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
8. Per gli studenti immatricolati negli AA.AA. 2020/2021 e 2021/2022, le attività di tirocinio comprendono un totale di n. 6 CFU ripartiti come segue:
 - 7.1. n. 5 CFU, pari a 125 ore, di attività di tirocinio ed orientamento esterne, coerenti con le finalità del Corso di Studi, da svolgere presso strutture universitarie e non di cui al successivo articolo 3, nel quadro di specifici accordi interuniversitari o idonee convenzioni con l'Università Kore.

- 7.2. n. 1 CFU, pari a 25 ore, di attività di tirocinio ed orientamento interne all'Ateneo, da svolgere secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
9. Per gli studenti immatricolati a partire dall'A.A. 2022/2023, sono previsti un totale di n. 9 CFU, pari a 225 ore, di attività di tirocinio ed orientamento esterne, coerenti con le finalità del Corso di Studi, da svolgere presso strutture universitarie e non di cui al successivo articolo 3, nel quadro di specifici accordi interuniversitari o idonee convenzioni con l'Università Kore.

Art. 3 - Rapporti con strutture extrauniversitarie

1. I rapporti con le strutture extra-universitarie idonee ad accogliere studenti tirocinanti (imprese, enti pubblici e privati, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, cooperative sociali, Centri sportivi, Palestre, Scuole, ASD) sono regolati da apposite convenzioni.
2. La stipula delle Convenzioni di Tirocinio Formativo e di Orientamento con le strutture ospitanti è di competenza del Centro UKE PASS. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità della struttura stessa, alla convenzione dovrà essere allegata la "Scheda di rilevazione dell'attività dell'Ente/Azienda".
3. Le strutture idonee a gestire progetti di tirocinio afferenti al Corso di studi devono, comunque, possedere i seguenti requisiti:
 - 3.1. svolgere programmi e progetti congruenti con gli obiettivi educativi, didattici e formativi cui si ispira il Piano di studi del Corso interessato;
 - 3.2. essere attive nel settore da almeno 2 anni;
 - 3.3. disporre prioritariamente di personale Diplomato ISEF, laureati nell'area delle Scienze delle Attività Motorie e Sportive (L-22, LM-67 o LM-68) e/o in settori scientifici disciplinari di natura bio-medica, congruenti con i programmi di tirocinio previsti, ovvero istruttori di Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in modo tale che gli stessi possano assolvere alla funzione di tutor per gli studenti frequentanti. Altresì, quando trattasi di scuole pubbliche di ogni ordine e grado, la funzione di tutor potrà essere assolta dal personale insegnante ed educativo in servizio a qualsiasi titolo.
4. Il rappresentante legale di dette enti/aziende/associazioni deve inoltre dichiarare, anche tramite autocertificazione, di disporre di strutture e strumenti idonei allo svolgimento dei programmi di tirocinio previsti.
5. L'elenco aggiornato delle strutture convenzionate è disponibile sul sito del Centro UKE PASS, alla voce Tirocinio - Strutture convenzionate; Stage - Strutture convenzionate.

Art. 4 – Attività di tirocinio curriculare esterno - Progetto Formativo e di Orientamento

1. Quando trattasi di tirocinio esterno, il tirocinante dovrà preparare il relativo Progetto Formativo e di Orientamento in accordo con il tutor aziendale - delineando i tempi, le modalità e le procedure di osservazione - nonché con il tutor universitario, che dovrà essere un docente dell'ambito motorio-sportivo incardinato nel Corso di Studi; entrambe le figure saranno a disposizione dello studente per l'intera durata del tirocinio.
2. Il Progetto Formativo e di Orientamento dovrà essere coerente con le finalità indicate dal presente Regolamento e con l'Attestato delle competenze rilasciato allo studente a fine attività.
3. Il Progetto Formativo e di Orientamento dovrà contenere:
 - 3.1. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
 - 3.2. gli estremi del tutor universitario incaricato e quello del tutor aziendale;
 - 3.3. gli estremi identificativi delle assicurazioni;
 - 3.4. la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio.
4. Oltre che presso le strutture convenzionate ai sensi del precedente articolo 3, sarà possibile per gli studenti svolgere le ore di tirocinio esterno presso uno dei laboratori dell'Università degli Studi di Enna "Kore", purché l'attività proposta sia coerente con il progetto formativo del CdS. Gli eventuali rapporti con le strutture interne all'Ateneo sono regolati da accordi scritti tra le Presidenze delle Facoltà di riferimento.

Art. 5 - Domanda di tirocinio curriculare esterno

1. La comunicazione di tirocinio deve essere presentata dallo studente agli uffici competenti in materia dell'UKE Pass, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti annualmente dalla struttura stessa.
2. Le procedure e i modelli necessari per adempiere a tutte le formalità previste per lo svolgimento del tirocinio sono accessibili sul sito dell'Ateneo o si possono richiedere direttamente all'UKE Pass.
3. La conformità di quanto indicato nel Progetto Formativo e di Orientamento sarà attestata dalle firme del tutor universitario e del tutor aziendale nell'Attestato delle competenze.
4. Qualsiasi richiesta di rinvio dell'inizio del tirocinio già approvato dovrà essere motivata per iscritto, con nota indirizzata al Presidente del Corso di studi e al competente Ufficio tirocini, presso i quali è disponibile l'elenco aggiornato delle strutture convenzionate e dei relativi progetti.
5. Lo studente è tenuto, sia nel corso sia dopo il tirocinio curriculare esterno, ai seguenti adempimenti:
 - a) rispettare i regolamenti disciplinari e le misure organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro dell'azienda

presso cui svolge le sue attività di tirocinio;

b) mantenere comportamenti adeguati al suo status professionale e congruenti con le specifiche realtà ove svolge le attività di cui trattasi.

Art. 6 - Attività di tirocinio curriculare interno

1. Sono riconosciute come tirocinio formativo curriculare interno le attività pratiche o di ricerca applicata svolte presso cattedre, palestre e laboratori dell'Università di Enna. La partecipazione a questo tipo di esperienze prevede per lo studente, previa presentazione di una istanza motivata al Presidente del Corso, l'obbligo di tenuta di un diario delle presenze, nonché di un elaborato finale per la relativa valutazione. Gli eventuali rapporti con le strutture interne all'Ateneo sono regolati da accordi scritti tra le Presidenze delle Facoltà di riferimento.
2. Sono inoltre riconoscibili, ai fini del conseguimento dei CFU di tirocinio curriculare interno, tutte le attività formative promosse e organizzate dal Corso di studi e dalla Facoltà: convegni, seminari, incontri, purché di significativo valore formativo teorico-pratico. Anche la partecipazione a queste attività prevede l'obbligo di firma di entrata e uscita, nonché la compilazione di un questionario per la relativa valutazione.
3. Il numero di ore attribuite a ciascuna delle attività di cui ai precedenti punti 1 e 2 è di volta in volta fissato dal Presidente del Corso, sentita la Commissione per le attività di tirocinio, quando attiva. È sempre a cura dello stesso o di suoi delegati, di norma individuati nei responsabili delle singole iniziative scientifiche, la valutazione dei questionari finali.
4. Acquisita la documentazione attestante il conseguimento dei previsti CFU di tirocinio curriculare interno, il Presidente provvede a trasmetterla alla Segreteria del Corso per i successivi adempimenti.
5. Il conseguimento dei previsti CFU di tirocinio curriculare interno prevede la presenza dello studente per l'intero monte-ore programmato.

Art. 7 - Commissione per le attività di tirocinio curriculare

1. Il Consiglio di Corso di Studi, previa proposta al riguardo del Presidente, approva l'istituzione della Commissione per le attività di tirocinio, composta da almeno 2 membri individuati tra i docenti e ricercatori che lo compongono, e di cui deve fare parte almeno un docente dell'ambito motorio-sportivo. Nel caso in cui venga prevista, le competenze della Commissione non potranno essere di segno diverso a quelle del Centro UKE PASS.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente del Corso di studi o, quando non presente nella stessa, dalla Professoressa o dal Professore con più anzianità di servizio tra quelli che la compongono. Alla Commissione sono affidati i seguenti compiti:
 - 2.1. se necessario, compilare ed aggiornare, alla fine di ogni anno accademico, l'elenco delle strutture da proporre all'UKE PASS per le relative convenzioni;
 - 2.2. individuare, tra i docenti ed i ricercatori, un tutor universitario che segua l'attività del tirocinio e mantenga i contatti con i responsabili delle sedi ospitanti;
 - 2.3. convocare gli studenti tirocinanti, per eventuali approfondimenti sulle attività da loro svolte presso gli Enti/Aziende o in rapporto alle attività promosse e organizzate dalla Facoltà;
 - 2.4. a tutela dello studente, valutare i casi in cui il tirocinante che segnali il problema si trovi a svolgere attività del tutto estranee e diverse da quelle indicate nel Progetto Formativo e, pertanto, prendere conseguenti decisioni in merito da comunicare all'UKE PASS;
 - 2.5. con motivata relazione, proporre all'UKE PASS l'eventuale risoluzione di convenzioni con strutture ritenute non idonee.

Art. 8 - Compiti del tutor accademico e del tutor esterno

1. Il tutor universitario coordina l'attività di tirocinio curriculare esterno dello studente e ne concorda le modalità operative di svolgimento. Lo stesso è nominato su proposta della Commissione per le attività di tirocinio, quando attiva, o, in alternativa, dal Presidente del Corso di Laurea.
2. Il tutor esterno, indicato preventivamente dalla struttura ospitante, ha il compito di assicurare il corretto inserimento professionale del tirocinante, rispettando tutti gli obblighi e le procedure previste dal progetto formativo.

Art. 9 - Assenze ed interruzione delle attività di tirocinio

1. Il percorso del tirocinio o dello stage può essere interrotto in qualsiasi momento senza preavviso sia dal tirocinante che dal soggetto ospitante, fornendo, comunque, una motivazione scritta, circa tale decisione, sia alla controparte sia al Centro UKE PASS. Nel caso in cui il tutor aziendale si trovi impossibilitato a seguire il tirocinante, lo stesso è tenuto ad avvertire il tutor universitario e l'UKE PASS.
2. La proroga di un tirocinio o di uno stage può avvenire solo se il periodo già svolto dal/dallo tirocinante/stagista presso la struttura ospitante è inferiore a quello massimo previsto per legge, e, ovviamente, fino a tale limite. Tale prolungamento, richiesto per iscritto e opportunamente motivato, può essere proposto dal tirocinante o dal soggetto ospitante, all'UKE PASS.

3. In caso di assenza per malattia il tirocinante è tenuto ad avvertire il tutor (oppure il Centro UKE PASS) ed il responsabile dell'azienda/ente convenzionato ed a recuperare i giorni di assenza.

Art. 10 - Valutazione delle attività di tirocinio

1. La relazione finale dell'attività di tirocinio curriculare esterno va consegnata dallo studente direttamente al tutor universitario che provvederà a valutarla prima di procedere alla firma dell'attestato delle competenze. Per quanto compatibile, analoga procedura è osservata per la valutazione delle attività di tirocinio curriculare interno.

Art. 11 - Riconoscimento di attività pratico-professionali

1. Nel caso in cui gli studenti abbiano svolto o stiano svolgendo, presso istituzioni o Enti pubblici e privati, attività pratico-professionali, certificate o certificabili, attinenti alle finalità del tirocinio curriculare esterno, possono richiederne il riconoscimento al Consiglio di Corso di Studi in "Scienze delle attività motorie e sportive" o, quando dallo stesso Consiglio nominata, alla Commissione Didattica del corso. Questa commissione opera secondo criteri prestabiliti e descritti nell'Allegato A al presente Regolamento e, per questioni di carattere generale, a quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il Consiglio di Corso di Studi o la Commissione Didattica, previo controllo della pertinenza e della validità delle suddette esperienze, può concedere, a sua discrezione, l'esonero totale o parziale dal tirocinio curriculare.